



COMUNE DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Originale

DETERMINAZIONE N. 7/135 del 22/02/2022

Settore: **Sett. Segretario Generale**

Ufficio: **Segretario Generale**

Oggetto: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA A PROFESSIONISTI ESTERNI CHE RIENTRINO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVAZIONE



Città di Novi Ligure

Settore: **Sett. Segretario Generale**
Sezione / Ufficio: **Segretario Generale**

Numero Proposta 169 del 21/02/2022

Oggetto: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA A PROFESSIONISTI ESTERNI CHE RIENTRINO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che nel Comune di Novi Ligure non è presente il servizio di avvocatura e che, per il passato, il conferimento degli incarichi legali è stato effettuato anche secondo un criterio fiduciario (ciò anche in virtù delle previsioni di legge e dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza), sulla base delle competenze ed esperienze del professionista, oltre che di convenienza economica, valutate dall’Ente con riferimento alle singole problematiche di natura civile, amministrativa e penale presentatesi;

Preso atto dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) il quale stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l’altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

Richiamato l’articolo 4 del medesimo Codice il quale prevede, tuttavia, che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Preso atto che l’articolo 140 del citato Codice prevede, invece, che gli appalti di altri servizi specifici di cui all’allegato IX, tra i quali rientrano i “Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)” – per tali intendendosi quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un’organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un’associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma, in modo indifferenziato nel corso del tempo,

bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche – sono aggiudicati in applicazione degli artt. 142, 143 e 144 del Codice stesso;

Rilevato che, con riferimento alla nuova disciplina relativa ai servizi legali, sopra riportata, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la Deliberazione n. 907 del 24.10.2018 – Linee guida n. 12 - “Affidamento di servizi legali” la quale al punto 3 – Procedure da seguire per l’affidamento dei servizi in parola prevede espressamente che *“Anche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice, così come per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento”*.

Considerato il parere n. 2017 del 03.08.2018 espresso dal Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 - nella parte in cui ritiene che il rispetto dei sopra riportati principi posti dall’articolo 4 del Codice *“imponga la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell’amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista”* tramite la predisposizione di un elenco di professionisti idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale; ritenendo, tuttavia, che in particolari circostanze, quando *“la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata alla specifica capacità professionale dell’avvocato”* sia consentito all’Amministrazione, con provvedimento adeguatamente motivato, di affidare la trattazione della controversia o richiedere una consulenza in vista di una controversia ad un professionista che non sia presente nell’elenco predisposto dall’Amministrazione medesima, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice;

Visti:

- la Legge 31.12.2012, n. 247 recante *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*;
- il Decreto 10.03.2014, n. 55, come modificato da ultimo dal decreto 8.03.2018, n. 37 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- il D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e s.m.i recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’articolo 15 intitolato *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novi Ligure nel quale si prevede che gli obblighi di condotta in esso previsti siano estesi anche a collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito laddove applicabili;
- il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito all’assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, anche indirette, in carico ai collaboratori ovvero consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito da parte dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 20 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni – Approvazione”* con la quale sono stati stabiliti, tra le altre cose, gli indirizzi generali per l’affidamento ad avvocati esterni di incarichi professionali per il patrocinio legale dell’Ente, davanti alle Autorità Giudiziarie, e alle Giurisdizioni Amministrative e Speciali o per la consulenza legale fornita in prepara-

zione di un procedimento giudiziario, con particolare riguardo alla tipologie degli incarichi, alle caratteristiche dell'elenco e dei requisiti per l'iscrizione al medesimo, nonché alle modalità di conferimento degli incarichi e ai contenuti dei correlati disciplinari;

Evidenziato che la formazione del suddetto elenco non dovrà determinare alcuna procedura selettiva, né prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né prevedere attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma dovrà perseguire la sola finalità di possedere un elenco di professionisti da consultare;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del summenzionato regolamento comunale l'elenco di cui trattasi sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale, si ritiene opportuno che, ai fini dell'aggiornamento per quello di prima istituzione, il termine sia fissato al il 31 gennaio 2023;

Rilevata la necessità di garantire la massima diffusione alla procedura in parola e consentire, pertanto, la più ampia partecipazione per mezzo della trasmissione di apposita comunicazione ai Consigli degli Ordine Forensi presenti nella Regione Piemonte nonché mediante la pubblicazione dell'avviso e dei documenti correlati:

- all'Albo Pretorio online del Comune di Novi Ligure;
- sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.noviligure.al.it – nella Sezione “News”;
- sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

Visti l'avviso pubblico e il correlato schema di domanda che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, attivare le procedure per l'istituzione di un elenco di professionisti per il patrocinio legale dell'Ente ovvero la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario stabilendo che le domande di iscrizione debbano pervenire al Comune di Novi Ligure entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 marzo 2022 con le modalità stabilite nell'allegato avviso;

Evidenziato che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non richiede, l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato dall'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dottor Pier Giorgio Cabella, Segretario Generale del Comune di Novi Ligure;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura pubblica finalizzata all'istituzione dell'elenco comunale degli avvocati per l'affidamento di incarichi professionali per il patrocinio legale del Comune di Novi Ligure, dinanzi ad Autorità Giudiziarie, Giurisdizioni Amministrative e/o Speciali ovvero per la fornitura di servizi di consulenza legale in preparazione di un

procedimento giudiziario, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in applicazione degli indirizzi contenuti nel “Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni” approvato dalla Giunta Comunale con la propria Deliberazione n. 6 in data 20 gennaio 2022;

3. di approvare l’avviso pubblico ed il correlato schema di domanda che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le domande di iscrizione debbano pervenire al Comune di Novi Ligure entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 marzo 2022 con le modalità stabilite nell’allegato avviso;
5. di disporre, al fine di garantire la massima diffusione alla procedura in parola e consentire, pertanto, la più ampia partecipazione la trasmissione di apposita comunicazione ai Consigli degli Ordine Forensi presenti nella Regione Piemonte nonché la pubblicazione dell’avviso e dei documenti correlati:
 - all’Albo Pretorio online del Comune di Novi Ligure;
 - sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.noviligure.al.it – nella Sezione “News”;
 - sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
6. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non richiede l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato dall’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e che sarà, altresì, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
8. di avvertire - ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i. (Cd. clausola enunciativa del regime dell’atto) che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Giorgio Cabella

Il presente documento è vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20, 21 D.lgs 82/2005 dai Funzionari con rispettivi certificati digitali:

Cabella Pier Giorgio in data 22/02/2022